

## **DELIBERA N. 37/01**

### **PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, SULLO SCHEMA DELLE CONCESSIONI DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 27 febbraio 2001,
- Premesso che:
  - l'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) dispone che le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuino a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria) e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;
  - l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che siano fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore dell'energia elettrica spettanti al Governo, nonché le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con particolare riferimento a quelle delineate nell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per la istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito: legge n. 481/95);
  - l'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità proponga ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
  - l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità proponga ai Ministri competenti la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere, e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-

economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

- l'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/95 prevede che qualora il Ministro competente respinga le proposte presentate dall'Autorità ai sensi del sopra richiamato comma 12, lettere b) e d), del medesimo articolo, chieda all'Autorità la presentazione di una nuova proposta indicando esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi; e inoltre prevede che il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, proponga al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale;

- Visti:

- la legge n. 481/95;
- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997 (di seguito: direttiva europea 96/92/CE);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92 del 21 aprile 1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (di seguito: decreto legislativo n. 112/98);
- il decreto legislativo n. 79/99;

- Visti:

- la delibera dell'Autorità 21 ottobre 1998, n. 127/98, recante l'approvazione del documento "Osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (di seguito: delibera n. 127/98);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.164 del 15 luglio 1999, recante l'adozione di una direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e per i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: deliberazione n. 61/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, recante la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante l'approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del

- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, disciplinante i rapporti tra la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e le società che dispongono delle reti di trasmissione dell'energia elettrica in ordine agli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000);
- il decreto del Ministro dell'industria 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 178 dell'1 agosto 2000, recante disciplina della concessione al Gestore della rete delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
  - la delibera dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 221/00, recante avvio di istruttoria conoscitiva concernente eventuali effetti indotti da iniziative assunte dalla società Enel Spa nel settore delle telecomunicazioni sulla produzione e sulla erogazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica (di seguito: delibera n. 221/00);
- Considerato che la Commissione europea ha allo studio un intervento di revisione della direttiva europea 96/92/CE in forza del quale, tra l'altro, si prospetta il riconoscimento della condizione di idoneità a tutti i clienti finali con decorrenza dall'1 gennaio 2005;
  - Considerato che:
    - l'articolo 2, numero 6, della direttiva europea 96/92/CE, definisce l'attività di distribuzione di energia elettrica come il trasporto dell'energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti; e che in base al numero 16, del medesimo articolo, l'attività di fornitura di energia elettrica è definita come la consegna e/o la vendita di energia ai clienti;
    - l'articolo 4, commi 6 e 7, della deliberazione n. 61/99, prevede che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica comprenda le funzioni della teleconduzione, e le funzioni del trasporto e della trasformazione di energia elettrica mediante reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione, nonché mediante porzioni di reti non incluse nella rete di trasmissione nazionale; e che l'attività di vendita dell'energia elettrica comprenda la commercializzazione dell'energia elettrica, ivi inclusa la gestione dei contratti di acquisto e vendita, di importazione ed esportazione, la misurazione e la contabilizzazione dei consumi e la loro fatturazione;
    - l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni di detto decreto legislativo; e che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria;
    - l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che il cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza, detti

contratti avendo ad oggetto, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica;

- l'articolo 2, comma 14, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica sia l'attività di trasporto e trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;
  - l'attività di vendita dell'energia elettrica, pur potendo essere svolta dall'esercente il servizio di pubblica utilità responsabile dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, non è ricompresa in tale ultima attività non essendo sottoposta al regime di riserva previsto dall'articolo 9, del decreto legislativo n. 79/99 e non potendo costituire, di conseguenza, oggetto dell'atto di concessione che deve essere rilasciato entro il 31 marzo 2001, a norma del medesimo articolo 9, comma, 1 del decreto legislativo n. 79/99, alle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  - stanti gli elementi di cui ai precedenti alinea del presente considerato, i clienti finali del mercato vincolato, con decorrenza dalla data di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, sono comunque legittimati a stipulare contratti di sola vendita, nell'ambito dell'ordinamento tariffario definito dall'Autorità con la deliberazione n. 204/99 e successive modificazioni e integrazioni, con esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica diversi dall'impresa di distribuzione attiva nell'ambito territoriale in cui detti clienti sono insediati;
  - la prospettiva di una piena liberalizzazione della domanda di energia elettrica appare ravvicinata in considerazione delle ipotesi di revisione della direttiva europea 96/92/CE che prevedono il riconoscimento della condizione di idoneità a tutti i clienti finali con decorrenza dall'1 gennaio 2005;
- Considerato che:
    - l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione n. 221/00 si è resa necessaria, tra l'altro, al fine di esaminare i possibili effetti impeditivi dello sviluppo di una dinamica concorrenziale nel settore dell'energia elettrica derivanti dalla operatività in detto settore di imprese in grado di fornire contestualmente una pluralità di servizi di pubblica utilità sfruttando sinergie di scopo o di gamma tra i vari servizi, con particolare riferimento ai profili informativi relativi al monitoraggio, all'interazione a distanza con l'utenza, nonché alla contabilizzazione delle diverse transazioni e fatturazioni ai clienti;
    - in particolare, con riferimento all'attività di vendita dell'energia elettrica, l'istruttoria di cui al precedente alinea deve consentire di verificare se l'introduzione presso i clienti del mercato vincolato di misuratori in grado di gestire tariffe flessibili con eventuale contestuale offerta di servizi tipici del settore delle telecomunicazioni induca rapporti contrattuali di tipo preferenziale o esclusivo che possono condizionare i clienti potenzialmente idonei fino a limitare la loro facoltà di optare per il mercato libero, con conseguente ostacolo

all'introduzione della concorrenza nell'attività di vendita e all'ingresso sul mercato di una pluralità di operatori;

- i possibili impedimenti ad un ordinato sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica richiamati nel precedente alinea potrebbero essere contenuti da una configurazione degli atti di concessione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 che rispecchi i lineamenti ricostruiti nel precedente considerato quanto, in particolare, alla differente natura giuridica delle attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ed alla esclusione della seconda dalle attività oggetto di riserva allo Stato ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- la soluzione di cui al precedente alinea garantisce, quanto agli aspetti sopra considerati, l'aderenza dell'assetto normativo del settore dell'energia elettrica agli sviluppi della disciplina comunitaria finalizzata alla creazione del mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, alle prospettive di piena liberalizzazione della domanda, realizzando, altresì, in questo senso, condizioni di uniformità e coerenza con l'analoga disciplina introdotta nel settore del gas naturale in forza del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

- Considerato che:

- l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che sia rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che nei comuni ove alla data di entrata in vigore del presente decreto siano operanti più distributori questi ultimi adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione;
- il sopra richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, non definisce, peraltro, un criterio vincolante con riferimento alla estensione massima dell'ambito territoriale di efficacia del singolo atto di concessione, ciò comportando il fatto che ad una singola impresa distributrice avente titolo al rilascio della concessione possano essere rilasciate, in relazione al criterio che venga definito, anche una pluralità di concessioni;
- secondo il disposto dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n.112/98 le Regioni sono competenti in materia costruzione ed esercizio di elettrodotti fino ad una tensione nominale di 150 kV e che la consistenza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è tale da ricomprendere nel proprio ambito unicamente impianti elettrici in bassa, media ed alta tensione con tensione nominale massima tra le fasi pari a 150 kV;
- secondo il disposto del decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000 anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale, le Regioni sono investite di alcune attribuzioni in materia di elettrodotti con tensione nominale fino a 150 kV;

- Considerato che:

- ai fini della definizione della convenzione tipo cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, disciplinante i rapporti tra il Gestore della rete e le società che dispongono delle reti di trasmissione dell'energia

elettrica in ordine agli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, si è reso necessario definire nel dettaglio il criterio di determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale; e che l'attività di trasmissione si estende alle parti di stazione elettrica connessa alla rete di trasmissione nazionale ricomprese nell'ambito delle reti di distribuzione, ma funzionali alla medesima rete di trasmissione;

- l'attività di distribuzione, per le parti di stazione di cui al precedente alinea, deve essere limitata alle sole attività di esercizio degli impianti, esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione delle opere di sviluppo, dovendosi conformare, per le rimanenti funzioni, ai contratti di servizio da stipularsi con il Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della convenzione tipo approvata con il decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000;

- Considerato che:

- l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, secondo quanto già indicato nel documento approvato con la delibera n. 127/98, è esercita al fine di assicurare l'accesso alla rete e di erogare ai clienti finali il servizio di trasporto dell'energia elettrica, e che detto servizio è reso attraverso infrastrutture non appartenenti alla rete nazionale di trasmissione, aventi caratteristiche di monopolio naturale locale che rendono necessario l'intervento regolatorio; e che la regolazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica deve garantire, in particolare, un'organizzazione territoriale della distribuzione funzionale:
  - a) all'esercizio, alla manutenzione e allo sviluppo della rete di distribuzione;
  - b) al raggiungimento di dimensioni adeguate per lo sfruttamento delle economie di scala;
  - c) alla tutela di interessi di utenti e consumatori e al miglioramento della qualità del servizio;
  - d) alla creazione di un sistema di perequazione territoriale dei costi di distribuzione;
- la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente alinea richiede che la disciplina dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica promuova la creazione di strutture territoriali della distribuzione che facilitino sia forme di concorrenza comparativa, sia la gestione della perequazione territoriale dei costi di distribuzione necessaria per assicurare la tariffa unica nazionale;

- Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, le imprese distributrici aventi diritto al rilascio di concessioni secondo quanto previsto dal medesimo comma sono i soggetti che alla data di entrata in vigore di detto decreto erogavano il servizio di fornitura dell'energia elettrica a clienti finali;
- alla data di cui al precedente alinea le suddette imprese distributrici utilizzavano, per la fornitura ai clienti finali, anche reti nella titolarità di soggetti terzi cui erano connessi impianti di utenti;

- alcune delle reti di cui al precedente alinea non sono state inserite nell'ambito della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, dovendo essere di conseguenza considerate alla stregua di reti di distribuzione;
  - i soggetti terzi esercenti le reti di cui al precedente alinea non hanno, peraltro, diritto al rilascio della concessione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- Considerato che il rilascio degli atti di concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 si inquadra nel processo di regolazione del settore dell'energia elettrica orientato alla promozione della concorrenza e dell'efficienza avviato con la legge n. 481/95 e curato dall'Autorità nell'esercizio dei poteri che detta legge le ha attribuito e che, pertanto, la configurazione del rapporto concessorio quanto a obblighi, responsabilità e interventi prescrittivi e sanzionatori deve rispondere a criteri di coerenza e coordinamento con il quadro regolatorio complessivo risultante dalle richiamate disposizioni e dagli interventi in via amministrativa che vi hanno dato attuazione, nonché di rafforzamento delle garanzie a presidio degli interessi generali;
- Ritenuto che:
    - sia opportuno delimitare l'ambito di efficacia dei singoli atti di concessioni facendo riferimento ad una estensione minima di norma pari a quella del territorio di pertinenza di un singolo Comune e ad una estensione massima pari a quella del territorio di pertinenza di una singola Regione;
    - sia opportuno proporre al Ministro dell'industria, con riserva di ulteriori interventi dello stesso segno riferiti a specifici profili ovvero a determinate categorie di operatori, l'implementazione nello schema dell'atto di concessione previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 avente ad oggetto l'attività di distribuzione di energia elettrica di alcune statuizioni espressive delle esigenze sopra considerate;
    - in particolare, la proposta di cui al precedente alinea debba avere ad oggetto le seguenti previsioni:
      - a) esclusione dalle attività oggetto dell'atto di concessione delle attività di vendita dell'energia elettrica (inclusive della commercializzazione e della misura dell'energia elettrica);
      - b) riconoscimento alle imprese titolari della concessione di facoltà di organizzazione delle attività oggetto dell'atto di concessione di cui alla precedente lettera a che garantiscano, in un quadro certo in ordine a obblighi e responsabilità facenti carico a dette imprese, flessibilità e articolazione territoriale coerenti con l'esigenza di stimolare la concorrenza comparativa e quindi il miglioramento della qualità del servizio;
      - c) inquadramento dell'attività dei soggetti esercenti reti di distribuzione non aventi diritto al rilascio della concessione attraverso il rilascio di sub concessioni da parte delle imprese distributrici nel cui ambito territoriale siano ubicate dette reti;
      - d) inquadramento nel rapporto concessorio degli obblighi facenti carico agli esercenti l'attività di distribuzione ai sensi della legge n. 481/95 e del

decreto legislativo n. 79/ e dei provvedimenti che vi hanno dato attuazione al fine di garantire al fine di garantire la coerenza del complessivo quadro regolatorio e il rafforzamento della tutela degli interessi generali garantita dagli strumenti prescrittivi e sanzionatori di carattere generale previsti dalla legge n. 481/95

- e) con particolare riferimento alle disposizioni in ordine agli strumenti prescrittivi e sanzionatori, introduzione, a fronte di ipotesi di gravi disservizi o di inadempimenti di particolare gravità, di regimi che garantiscano il subentro nell'esercizio delle attività in concessione di operatori in grado di assicurare i livelli minimi di regolarità e qualità del servizio;

#### DELIBERA

- Di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e con riferimento agli atti di concessione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, aventi ad oggetto l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, che:
  - a) ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di efficacia dei singoli atti di concessione siano previste una estensione minima di norma pari a quella del territorio di pertinenza di un singolo Comune ed una estensione massima pari a quella del territorio di pertinenza di una singola Regione;
  - b) siano inserite, nei singoli atti di concessione, le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato al Presidente affinché la presente delibera venga trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i seguiti di competenza.